

### CIRCOLARE 04/2024 del 13.03.2024

### STUDI PROFESSIONALI – NOVITA' DELL'ACCORDO DEL 16.02.2024

Con l'ipotesi d'accordo del 16 febbraio 2024, Confprofessioni e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs hanno rinnovato il Ccnl per i dipendenti degli studi e delle attività professionali, con validità triennale.

Le **principali novità** introdotte consistono in:

#### **Aumenti e nuovi minimi tabellari**

L'ipotesi d'accordo prevede un **aumento contrattuale a regime** nei valori indicati di seguito, corrisposto in misura frazionata con le seguenti decorrenze:

- con la retribuzione del mese di marzo 2024;
- con la retribuzione del mese di ottobre 2024;
- con la retribuzione del mese di ottobre 2025;
- con la retribuzione del mese di dicembre 2026.

LIVELLI	AUMENTO COMPLESSIVO
Quadri (ex 1s)	303,00
1	269,00
2	234,00
3s	217,00
3	215,00
4s	208,00
4	201,00
5	187,00

#### **MINIMI TABELLARI**

I nuovi importi dei minimi tabellari conglobati in vigore dal 1° marzo 2024, calcolati in redazione, sono i seguenti:

Livelli	Minimo tabellare da			
	01/03/2024	01/10/2024	01/10/2025	01/12/2026
Quadri (ex 1s Confedertecnica)	2.281,51	2.345,02	2.408,53	2.436,76
1	2.018,99	2.075,19	2.131,39	2.156,38
2	1.758,60	1.807,61	1.856,56	1.878,26
3s	1.631,19	1.676,70	1.722,11	1.742,20
3	1.616,37	1.661,37	1.706,37	1.726,37
4s	1.567,44	1.611,07	1.654,70	1.674,10
4	1.511,28	1.553,35	1.595,42	1.614,12
5	1.406,48	1.445,63	1.484,78	1.502,19

Livelli	ASSUNTI ENTRO IL 30/06/2004			
	Minimo tabellare da			
	01/03/2024	01/10/2024	01/10/2025	01/12/2026
Ex 1	2.061,34	2.117,54	2.173,74	2.198,73
Ex 2	1.861,13	1.910,08	1.959,03	1.980,79
Ex 3s	1.741,59	1.787,00	1.832,41	1.852,60

## CONTRATTO DI REIMPIEGO

I periodi relativi al salario di ingresso sono modificati. Si prevedono: 2 livelli immediatamente inferiori per i primi 9 mesi e 1 livello per i successivi 6 mesi rispetto al livello di inquadramento.

### Una tantum

Ai **lavoratori in forza al 16 febbraio 2024** è riconosciuto un importo una tantum, a copertura del periodo dal 1° aprile 2018 al 1° marzo 2024, pari ad **€ 400,00** per tutti i livelli, da erogare in **due tranches**:

- € 200,00 il 1° maggio 2024;
- € 200,00 il 1° maggio 2025.

Detto importo:

- è onnicomprensivo di tutti gli istituti diretti e indiretti,
- non è utile ai fini del computo del Tfr,
- può essere erogato attraverso gli strumenti di welfare,
- è riparametrato sulla base dei mesi di anzianità di servizio lavorati nel periodo 1° aprile 2018-1° marzo 2024 (considerando le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni come mese intero) è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale sulla base dell'orario previsto nel contratto individuale.

Sono da computarsi, agli effetti del calcolo pro quota, i periodi di assenza dovuti a: congedo di maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per ammortizzatori sociali. Sono invece da escludersi dal computo i periodi non retribuiti.

### Tredicesima mensilità e congedi parentali

L'accordo riconosce il diritto a percepire la tredicesima mensilità per i periodi di assenza obbligatoria per maternità e paternità e per il congedo parentale.

### **Contribuzione alla bilateralità**

E' previsto un **incremento di 5 euro** del contributo Cadiprof e **di 2 euro** del contributo Ebipro finalizzati a potenziare ed estendere le prestazioni, anche a vantaggio dei familiari dei lavoratori. Dalla **mensilità di marzo 2024** il contributo unificato agli enti bilaterali (Cadiprof Ebipro) viene elevato a € 29,00, di cui € 2,00 a carico del lavoratore, così suddivisi:

- € 20,00 per 12 mensilità a Cadiprof;
- € 9,00 (di cui € 2,00 a carico del lavoratore e € 7,00 a carico del datore di lavoro) per 12 mensilità a Edipro.

In caso di mancata adesione, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore **43 euro di elemento distinto della retribuzione** anziché 32 euro come previsto attualmente, per 14 mensilità ed è obbligato al rimborso del costo della prestazione in misura equivalente al valore della prestazione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di adesione al sistema della bilateralità. Si ricorda che l'Edr non si riproporziona per i part time.

### **PERMESSO PER LA PREVENZIONE**

Legato agli strumenti della bilateralità è previsto un **permesso retribuito** della durata di **una giornata lavorativa per ogni anno** e da fruire nello stesso per effettuare le attività di prevenzione previste dal piano sanitario di Cadiprof.

### **Maternità**

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 l'indennità di maternità corrisposta dall'Inps per i periodi di congedo obbligatorio, previsti dall'art. 16 D. Lgs 151/2001, sarà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il **90% della retribuzione mensile lorda**.

### **Lavoro a termine**

La durata massima del periodo di prova nei rapporti di lavoro a termine con una durata inizialmente stabilita inferiore a 10 mesi non potrà superare i seguenti giorni di calendario:

- 60 per i quadri e 1° livello;    • 40 per i livelli 2°, 3°S e 3°;    • 30 per i livelli 4°S e 4°.

L'art. 53 individua **due nuove causali** per realizzare contratti a tempo determinato, che permettono l'assunzione a tempo determinato fino a 24 mesi:

1. **incremento temporaneo dell'attività lavorativa** conseguente all'ottenimento da parte del datore di lavoro di incarichi professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi;
2. **nuova attività, aggregazione o fusione di attività**, per i primi 36 mesi dall'avvio della nuova attività, aggregazione o fusione.

Cordiali saluti

Lo studio